

Partito verdi liberali Ticino

Bellinzona, 3 dicembre 2022

Regolamento contributi al PVL Ticino per membri del partito e persone con una carica pubblica a nome del partito

Il seguente regolamento ha come scopo di definire i contributi al partito per le elette e gli eletti del Partito dei verdi liberali del Ticino.

In applicazione degli statuti del Partito verdi liberali Ticino del 22 gennaio 2022, l'Assemblea generale dei soci adotta il regolamento seguente:

Art 1) Scopo del regolamento

1. Tutti i membri (soci) del PVL Ticino sono soggetti al pagamento di una quota annuale.
2. Sono soggetti ad un contributo tutti i membri del partito che siano stati eletti ad una carica politica o giurisdizionale in una lista verde-liberale o con l'appoggio o su proposta dei Verdi liberali Ticino.
3. Gli accordi sui contributi possono essere stipulati caso per caso con soggetti che non sono iscritti al Partito ma che sono stati eletti a cariche politiche o giudiziarie su una lista almeno in parte verde-liberale o con il sostegno o su proposta del Partito.
4. Si considera carica politica:
 - a) Qualsiasi mandato in Consiglio federale, Consiglio Nazionale, Consiglio degli Stati, Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Municipio e Consiglio comunale.
5. Si considera funzione giudiziaria:
 - a) Quella di qualsiasi mandato di giudice professionale, in particolare quello di giudice federale, pubblico ministero, giudice cantonale, presidente di un tribunale, giudice dei minorenni, giudice del tribunale delle misure coercitive, prefetto e giudice di pace.
6. Il contributo è dovuto ogni anno solare per il periodo compreso tra l'entrata in carica e la fine del mandato o le dimissioni o l'esclusione dal partito.
7. Per funzioni politiche o giurisdizionali non menzionate, un contributo sarà stabilito caso per caso.

Art 2) Importo della quota sociale

1. Per i membri ordinari e per i membri con meno di 30 anni la quota sociale viene decisa di anno in anno dal comitato PVLT e GVL.T.
2. Nessuna quota è richiesta ai simpatizzanti, che possono comunque contribuire al finanziamento del Partito su base volontaria.

Art 3) Importo dei contributi

1. Eletti politici del partito

- a) Per i Consiglieri nazionali ed i Consiglieri agli Stati, il contributo è del 10% dei gettoni di presenza ricevuti durante l'anno in corso.
- b) Per i deputati del Gran Consiglio, il contributo annuale è di CHF 1'000.- a cui si aggiunge il contributo del 10% dei gettoni di presenza nelle commissioni o per altre funzioni inerenti la funzione.
- c) Per gli eletti a livello Comunale non è previsto un contributo ulteriore oltre alla tassa sociale.
- d) Per altre cariche politiche non esplicitamente considerate qui, il Comitato cantonale ha facoltà di definire un contributo commisurato alla funzione e ai contributi stabiliti per le altre cariche nel presente regolamento.

2. Funzionari eletti dalla magistratura

- a) Per i giudici, i pubblici ministeri, i presidenti dei tribunali cantonali, prefetti e giudici di pace il contributo è di CHF 3'600.-

b) Per i giudici supplenti, il contributo annuale è di CHF 500.-

3. Membri nei Consigli di amministrazione degli enti pubblici

- a) Per i membri nel Consiglio di Amministrazione di enti pubblici il contributo è del 20% del compenso ricevuto.
- b) Il contributo è stipulato caso per caso quando il membro eletto nel CdA versasse già un importo ad un altro partito grazie al quale ha ottenuto la carica.

4. Deroghe al presente regolamento

- a) Gli importi stabiliti nel seguente regolamento fanno riferimento allo svolgimento normale di una carica politica o attività. Gli stessi saranno adattati in proporzione alla percentuale o in caso di assenza prolungata (maternità, malattia, altro).
- b) In caso di comprovata necessità o di circostanze straordinarie, il rappresentante può richiedere al Comitato cantonale una deroga al presente regolamento. La deroga viene concessa per l'anno in corso se la richiesta del/la rappresentante arriva entro 3 mesi dalla fine dell'anno.
- c) Il Comitato cantonale ha facoltà di decidere le deroghe su base individuale.
- d) Le modifiche del regolamento sono soggette ad approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art 4) Pagamento e riscossione delle quote sociali e dei contributi

- a) I contributi sono pagati al Segretariato cantonale del PVLT entro il 31 dicembre dell'anno in questione.
- b) In generale, nel caso di donazioni complessive per un importo superiori ai 250.- all'anno, il/la rappresentante eletto può rinunciare al contributo per l'anno di riferimento.
- c) Il mancato pagamento dei contributi o della quota sociale comporta l'esclusione dal partito.

Art 5) Entrata in vigore

- 1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.